

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

*Determinazione n. 7/2003.*

LA CORTE DEI CONTI  
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 25 febbraio 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 1962, con il quale l'Automobile Club d'Italia (ACI) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2001; nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Raffaele Valenti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2001 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – Automobile Club d'Italia (ACI), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

*Raffaele Valenti*

PRESIDENTE

*Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 4 marzo 2003.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Vincenzina Azara)

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO  
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTOMOBILE CLUB  
D'ITALIA PER L'ESERCIZIO 2001 E DEGLI AUTOMOBILE  
CLUB PROVINCIALI E LOCALI PER L'ESERCIZIO 2000

S O M M A R I O

Premessa .....	<i>Pag.</i>	13
1. La struttura e gli organi dell'Ente .....	»	14
2. Il controllo interno .....	»	19
3. Il personale .....	»	22
4. Nuovi assetti organizzativi ed istituzionali dell'Ente .....	»	26
5. Le attività dell'Ente:		
Le attività istituzionali .....	»	30
Le attività delegate .....	»	39
6. I conti consuntivi:		
Il rendiconto finanziario .....	»	50
Il conto economico .....	»	58
La situazione patrimoniale .....	»	69
Il conto dei residui .....	»	74
7. Gli Automobile Club provinciali e locali .....	»	77
8. Conclusioni .....	»	80
Appendice 1 .....	»	83
Appendice 2 .....	»	99

**PREMESSA**

La presente relazione, che si rende ai sensi dell'art.2 della legge n.259 del 1958, riferisce sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2001 per l'Automobile Club d'Italia e dell'esercizio 2000 per gli Automobile Club locali con indicazione dei più importanti eventi gestori intervenuti negli anni in esame.

Le tabelle contenute nella relazione presentano i valori in lire. In appendice le stesse tabelle sono riportate con i valori in euro.

Il precedente referto è stato reso con determinazione n.86 del 18 dicembre 2001 (stampato in atti parlamentari doc.XV Legislatura XIV vol. n.51).

## 1 — LA STRUTTURA E GLI ORGANI DELL'ENTE

L'Automobile Club d'Italia, federazione di 106 Automobile Club provinciali, ha il fine istituzionale di rappresentare e tutelare gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale deve altresì promuovere e favorire lo sviluppo<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'ACI venne costituito in ente morale con il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, al fine di disciplinare le varie attività che nel campo automobilistico civile persone, associazioni, società e istituti svolgevano nel regno, nelle colonie e all'estero. Nel contempo dallo stesso decreto fu prevista la costituzione di una sede provinciale dell'ACI in ogni capoluogo di provincia e di sezioni in altre località.

Nello stesso anno fu affidata all'ACI la riscossione per conto dello Stato delle tasse di circolazione degli autoveicoli mediante convenzione approvata con r.d.l. 26 dicembre 1926, n. 2486. Nell'anno successivo, con il r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, seguì l'affidamento allo stesso ACI della gestione del pubblico registro automobilistico.

L'assetto risultante dal r.d. n. 2481 del 1926 poteva riassumersi nello schema seguente: l'ACI era l'associazione degli enti e persone che per ragioni d'uso, sport, tecnica e commercio si occupavano di automobilismo; sedi provinciali e sezioni costituivano l'articolazione dell'Ente per le funzioni ed i servizi da attribuirsi da parte dell'ACI, ferma restando l'autonomia delle sezioni per lo sviluppo della attività svolta come sodalizi locali nell'ambito della loro sede e competenza territoriale.

In tale quadro, nel complesso ACI e AACC provinciali, sedi provinciali e sezioni rappresentavano articolazioni del primo per i profili concernenti essenzialmente l'affidamento della gestione del pubblico registro automobilistico e la esazione delle tasse di circolazione, ma non anche per ciò che attiene alle attività autonomamente svolte dagli AC stessi siccome sodalizi locali.

Con il r.d. 24 novembre 1934, n. 2323, venne conferita agli AACC provinciali la personalità giuridica. L'assetto organizzativo, configurabile in un complesso costituito da un ente pubblico centrale con una pluralità di organi dotati di personalità giuridica, ha portato alla tesi prevalente della personalità pubblica anche degli AC provinciali.

L'ACI è stato compreso tra gli enti preposti a servizi di pubblico interesse di cui alla tabella IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70; con d.P.R. 16 giugno 1977, n. 665, gli AACC sono stati dichiarati necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed inseriti nella stessa tabella.

Lo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, ha confermato la struttura associativa dell'ACI; l'art. 1, in particolare, ha definito l'ACI come federazione degli AACC regolarmente costituiti, con la precisazione, però, che possono entrare a far parte di tale federazione anche gli enti ed associazioni ad essa volontariamente aderenti.

Fondamentale rilievo assume la disposizione contenuta nell'articolo 38, terzo comma, dello statuto, per effetto della quale è compito degli AACC perseguire le finalità di interesse generale automobilistico ed esplicare nelle rispettive circoscrizioni, in armonia con le direttive dell'ACI, le attività indicate dall'art. 4 dello stesso statuto, e cioè le medesime attività che rientrano nei fini istituzionali dell'ACI.

La struttura della federazione si completa con le società convenzionalmente denominate "collegate" che l'Ente utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e di cui in dettaglio al paragrafo 6.3 "La situazione patrimoniale".

Gli organi dell'ACI sono: il **Presidente**, l'**Assemblea**<sup>2</sup>, il **Consiglio Generale**<sup>3</sup>, il **Comitato Esecutivo**<sup>4</sup> e il **Collegio dei revisori**.

Nel periodo in esame le riunioni degli organi collegiali sono state rispettivamente: 3 per l'Assemblea, 5 per il Consiglio Generale e 12 per il Comitato Esecutivo.

Il compenso spettante agli organi nell'esercizio 2001 è stato determinato dal Comitato Esecutivo con delibera dell'8 settembre 2000<sup>5</sup>.

Per il Presidente, nominato con DPR 16 novembre 2000 per il quadriennio 2000/2004, è previsto un compenso di L.390.000.000 (€ 201.418,19); per i 3 vice Presidenti il compenso di L.156.000.000 (€ 80.567,27) corrisponde al 40% di quanto percepito dal Presidente.

---

<sup>2</sup> L'art. 7 dello Statuto dell'ACI stabilisce che:

" L'Assemblea è costituita: **a)** dal Presidente dell'ACI; **b)** dai Presidenti degli A.C.; **c)** da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Interno, delle Finanze, della Difesa, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e della navigazione; **d)** da un rappresentante dell'ANAS; **e)** da quattro rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; **f)** da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; **g)** da un rappresentante dell'Unione Province Italiane; **h)** da un rappresentante di ciascuno degli altri Enti e Associazioni federati ai sensi dell'art 3; **i)** dal Presidente della CSAI."

<sup>3</sup> L'art. 12 dello Statuto dell'ACI stabilisce che:

" Il Consiglio Generale è composto: **a)** dal Presidente dell'ACI; **b)** da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Interno, delle Finanze, della Difesa, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e della navigazione; **c)** dai quattro rappresentanti delle Regioni di cui all'art. 7, lett. e); **d)** da venti membri eletti, uno per Regione, dai rispettivi Comitati Regionali; **e)** da otto membri eletti dai Comitati delle Regioni di cui al successivo art. 13; **f)** dal Presidente della CSAI; **g)** da non più di tre membri eletti dai rappresentanti degli Enti ed Associazioni federati di cui all'art. 3 sotto condizione di reciprocità."

<sup>4</sup> L'art. 19 dello Statuto stabilisce che:

"Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'ACI, che lo presiede, dal rappresentante del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, dal Presidente della CSAI e da otto membri designati mediante elezione dal Consiglio Generale. Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno tre Vice Presidenti."

<sup>5</sup> Per l'incremento di spesa registrato nel 2001 dalla voce "Organi dell'Ente" si veda il paragrafo 6.2 "Il conto economico (Le spese correnti)".

Per l'Assemblea non sono previste limitazioni del periodo di validità, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie. Per i componenti ministeriali la durata in carica e/o l'eventuale rinnovo, di solito per una sola volta, è disciplinata dall'Amministrazione di appartenenza.

Il Comitato Esecutivo ha un periodo di validità quadriennale. La prima riunione di insediamento del quadriennio 1998/2002 è avvenuta in data 15 dicembre 1998. Per i componenti del Comitato Esecutivo il compenso, a titolo di indennità di carica, è stato determinato in L.3.510.000 (€ 1.812,76).

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto il Consiglio Generale ha un periodo di validità quadriennale. La prima riunione di insediamento del quadriennio 1998/2002 è avvenuta in data 11 novembre 1998.

A ciascun componente del Consiglio è stato determinato un compenso di L.2.340.000 (€ 1.208,50) a titolo di indennità di carica.

I membri degli organi collegiali percepiscono inoltre un gettone di presenza di L.80.000 (€ 41,31), in ragione della partecipazione ad ogni singola riunione.

Per il presidente del Collegio dei revisori è previsto un compenso di L.7.800.000 (€ 4.028,36) mentre per gli altri membri il compenso è determinato in L.6.000.000 (€ 3.098,74).

Gli importi lordi sopra riportati si riferiscono ad anno intero.

Il controllo generale dell'amministrazione dell'ACI è affidato al **Collegio dei revisori** composto da cinque membri effettivi e due supplenti, che durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati. Il compenso spettante ai revisori è determinato dal Ministero dell'industria di concerto col Ministero del tesoro su proposta dell'assemblea (statuto art.35).

Per un più efficace conseguimento degli scopi istituzionali, il Consiglio Generale può istituire **Commissioni permanenti** (statuto art.23).

Secondo quanto comunicato dall'Ente, con riferimento all'anno 2001, sono risultate operative la **Commissione Giuridica**, la **Commissione tecnica**, la **Commissione Turistica**, la **Commissione per l'Automobilismo Industriale**, la **Commissione del Traffico e della Circolazione** e la **Commissione Sportiva Automobilismo Italiano (CSAI)**. A ciascun componente le singole Commissioni spetta un gettone di presenza pari a L.40.000 (€ 20,65) in ragione della partecipazione ad ogni singola riunione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di missione sostenute.